

Bruxelles, 19 agosto 2025
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0252 (NLE)**

**12165/25
ADD 1**

**PECHE 229
UK 144
N 62**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	19 agosto 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2025) 457 annex
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) 2025/202, che fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 457 annex.

All.: COM(2025) 457 annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 19.8.2025
COM(2025) 457 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) 2025/202, che fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

ALLEGATO

Modifiche degli allegati del regolamento (UE) 2025/202

1) Nell'allegato IA, parte A, la tabella 2(1) è sostituita dalla seguente:

"

Tabella 2(1)			
Specie:	Acciuga <i>Engraulis encrasicolus</i>	Zona:	9W ⁽¹⁾ e 10 (ANE/9WX10)
Spagna	2 287 ⁽²⁾	TAC analitico	
Portogallo	20 584 ⁽²⁾		
Unione	22 871 ⁽²⁾		
TAC	22 871 ⁽²⁾		

(1) Parte della sottozona 9 a ovest della linea che collega i punti seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	36°00'00"N	11°00'00"W
2	37°01'20"N	8°59'47"W

(2) Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026.

".

2) Nell'allegato IA, parte A, la tabella 9 è sostituita dalla seguente:

"

Tabella 9			
Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (NEP/8ABDE.)
Spagna	133	TAC analitico	
Francia	2 082		
Unione	2 215		
TAC	2 601		

".

3) Nell'allegato ID, la tabella 12 è sostituita dalla seguente:

"

Tabella 12

Specie:	Tonno rosso <i>Thunnus thynnus</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a est di 45° O, e Mar Mediterraneo (BFT/AE45WM)
Cipro	195,17 ⁽⁴⁾	TAC analitico	
Grecia	350,95	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.	
Spagna	7 161,64 ^{(2) (4)}	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	7 132,06 ^{(2) (3) (4)}		
Croazia	1 127,25 ⁽⁶⁾		
Italia	5 628,97 ^{(4) (5)}		
Malta	450,68 ⁽⁴⁾		
Portogallo	650,83		
Altri Stati membri	80,60 ⁽¹⁾		
Unione	22 778,15 ^{(2) (3) (4) (5) (6) (7)}		
TAC	40 570,00		

(1) Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Malta e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BFT/AE45WM_AMS).

(2) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8301):

Spagna	1 088,70
Francia	505,77
Unione	1 594,47

(3) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*641):

Francia	100,00
Unione	100,00

(4) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 2, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8302):

Spagna	143,23
Francia	285,28 *
Italia	112,58
Cipro	3,90
Malta	9,01
Unione	554,00

* Di cui il 50 % può essere pescato soltanto nel Golfo del Leone.

(5) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*643):

Italia	112,58
--------	--------

Unione	112,58
--------	--------

- (6) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate a fini di allevamento dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8303F):

Croazia	1 014,53
Unione	1 014,53

- (7) Dopo il trasferimento di 200 tonnellate dall'Islanda all'Unione.

".

- 4) Nell'allegato VI, il punto 2 è sostituito dal seguente:

"

2. Numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo

Spagna	364
Francia	149 ⁽¹⁾ (2)
Italia	30
Cipro	20 ⁽¹⁾
Malta	54 ⁽¹⁾
Unione	693
<p>(1) Questo numero può essere aumentato nel caso in cui un peschereccio a ciancio sia sostituito da più pescherecci con palangaro (fino ad un massimo di 10) conformemente al punto 4, tabella A, del presente allegato.</p> <p>(2) Di cui almeno 9 devono essere pescherecci operanti nel Golfo del Leone.</p>	

".